

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1611)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FIOCCHI e BASTIANINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1985

Modifiche alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema dell'ampliamento delle garanzie e della sfera di efficacia dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è ormai da lungo tempo all'attenzione delle forze politiche.

Basti qui ricordare l'indagine conoscitiva svoltasi a cura delle competenti Commissioni permanenti del Senato nel corso di tre legislature; i disegni di legge presentati durante l'VIII legislatura e quelli presentati nel corso della legislatura attuale; le relazioni annuali del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la recente delibera del CIPE, e non ultima la seconda direttiva della CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (84/5/CEE).

Proprio la direttiva CEE prevede, tra l'altro, l'estensione della qualifica di terzo ai familiari dell'assicurato e del conducente, l'estensione dell'obbligatorietà dell'assicura-

zione per i ciclomotori e macchine agricole, la soppressione della franchigia per ogni sinistro gravante sugli assicurati con società poste in liquidazione coatta amministrativa (attualmente disposta dall'articolo 19, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990) e la eliminazione della disparità di trattamento nei confronti dei danneggiati da parte di veicoli non identificati (attualmente disposta dall'articolo 21 della legge n. 990 del 1969).

Il presente disegno di legge, in sostanza, tende ad introdurre nella legislazione assicurativa le norme suddette, richiamate anche nella citata delibera CIPE, norme da tutti ritenute necessarie ed urgenti, perchè dirette a dare una migliore tutela ai danneggiati ed agli assicurati.

* * *

Passando all'illustrazione delle singole norme del disegno di legge, si osserva quanto segue.

La nuova formulazione dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, comprende fra coloro che hanno diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, sia pure limitatamente ai danni alla persona, i familiari del conducente e del proprietario del veicolo. La modifica dell'attuale regolamentazione si impone sia per rispettare le previsioni della seconda direttiva CEE, sia perchè sembra del tutto insussistente il pericolo a suo tempo paventato di possibili collusioni. L'estensione proposta non comporterà oneri eccessivi per gli utenti, essendo stato accertato che il premio non dovrebbe superare le 15-20 mila lire annue.

L'abrogazione proposta del primo comma dell'articolo 5 della legge n. 990 comporterà l'estensione dell'obbligo assicurativo anche per i ciclomotori e le macchine agricole ed è in linea con le ripetute richieste di rimuovere le limitazioni ed esclusioni che oggi appaiono assolutamente inaccettabili. Si osserva a riguardo che l'obbligo assicurativo per i veicoli in questione vige ormai da lunghi anni negli altri paesi europei.

A parte ciò, l'ampiezza della circolazione di tali veicoli impone di apprestare una adeguata tutela anche a favore dei danneggiati, essendo non pochi e non lievi i danni alle cose ed alle persone che oggi non sono garantiti.

Recentemente il CIPE, nel formulare gli indirizzi della politica assicurativa, ha emesso una particolareggiata delibera statuendo che, tra i principali obiettivi da perseguire nel settore danni, al primo punto vi è l'estensione dell'obbligo assicurativo per i ciclomotori e le macchine agricole. L'onere a carico degli utenti è veramente modesto. Il pre-

mio assicurativo dei ciclomotori sulla base della vigente tariffa è inferiore alle 40.000 lire annue; per le macchine agricole, il costo dell'assicurazione è di lire 32.400 annue per uso conto proprio e lire 67.000 annue per uso conto terzi.

La proposta di modifica al vigente articolo 19, secondo comma, della legge n. 990 del 1969, comporterà la soppressione dell'attuale franchigia di lire 100.000 per ogni sinistro gravante sugli assicurati con società poste in liquidazione coatta amministrativa. La soppressione proposta trova la sua giustificazione nell'intervenuta istituzione dell'ISVAP al seguito di che appare insostenibile il concetto che la scelta dell'assicuratore debba coinvolgere economicamente gli assicurati.

La modifica che si propone al primo comma dell'articolo 21 intende applicare quanto previsto nell'articolo 1, numero 4, della seconda direttiva CEE e vuole eliminare la disparità di trattamento nei confronti dei danneggiati da parte di veicoli non identificati. Va ricordato, peraltro, che, mentre i massimali vigenti sono stati dal 1969 ripetutamente elevati, ciò non si è verificato per la fattispecie in esame in quanto i massimali allora previsti (25.000.000 per sinistro; 15.000.000 per ogni persona danneggiata) sono fermi dal 1969.

È auspicabile che il presente disegno di legge, primo passo per una revisione più generale della materia, possa godere di una corsia preferenziale ed essere pertanto approvato in tempi brevi, in considerazione dell'ampio consenso che sulla questione è stato espresso in vari modi dal Governo e dalla maggioranza delle forze politiche presenti in Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sostituito dal seguente:

« Non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria stipulati a norma della presente legge:

a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;

b) i soci a responsabilità illimitata, nel caso in cui l'assicurato sia una società;

c) le persone trasportate, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1;

d) il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alle lettere a) e b) nonchè gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con queste o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento, limitatamente però ai danni delle cose.

Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma non si applicano, limitatamente ai danni alle persone, ai soggetti ivi indicati che abbiano subito il danno in qualità di pedone ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è abrogato.

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sostituito dal seguente:

« Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) il risarcimento è dovuto per i soli danni alle

persone. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il risarcimento è dovuto sia per i danni alle persone che per i danni alle cose ».

Art. 4.

Al primo comma dell'articolo 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le parole: « con il massimo di lire 15 milioni per ogni persona sinistrata nel limite di lire 25 milioni per ogni sinistro » sono sostituite dalle seguenti: « negli stessi limiti previsti dai massimali di obbligo in vigore al momento dell'accadimento del sinistro ».